



Comune di Sant'Olcese

Piazza Guglielmo Marconi, 40 – tel. (010) 726.71.09 – fax (010) 709.24.28 – c.f. e partita IVA: 00620570101

16010 Sant'Olcese (Ge) | Settore Polizia Locale.

25 giugno 2020

Prot. _____

Rep. _____

Oggetto: Ordinanza Sindacale per regolamentare ulteriormente l'accesso negli spazi pubblici a seguito dell'evolversi della situazione emergenziale legata alla diffusione del virus "Covid 19"

IL SINDACO

VISTE le proprie precedenti Ordinanze di cui al repertorio n. 1805 in data 23 marzo 2020, repertorio n. 1809 in data 28 aprile 2020, repertorio 1810 in data 02 maggio 2020, repertorio 1811 in data 4 maggio 2020, 1812 in data 18 maggio 2020, rep. 1817 in data 02.06.2020 e rep. 1818 in data 15 giugno 2020;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 01 marzo 2020, 04 marzo 2020, 8 marzo 2020, 09 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 01 aprile 2020, 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020;

VISTO il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella G.U. n. 73 del 20 /03/2020";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 26 aprile 2020, recante: "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuative sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 10 aprile 2020" e le successive Ordinanze n. 25 del 03 maggio 2020 recante: "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuative sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 26 aprile 2020", n. 28 in data 10 maggio 2020 recante "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 26 aprile 2020, e le successive Ordinanze Regionali emanate in materia;

VISTO lo statuto Comunale

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

SENTITO il parere del Comando di Polizia Locale;

CONSIDERATO che ogni Amministrazione Comunale, sulla base delle valutazioni riferite a specifiche situazioni, quali quella in atto, può stabilire modalità organizzative di riduzione dell'afflusso e dello stazionamento dei cittadini;

RITENUTO OPPORTUNO - nel quadro di un progressivo ritorno alla normalità - modificare ulteriormente le condizioni di accesso ad alcuni spazi pubblici in precedenza chiusi, fermo restando

il mantenimento del rigido rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di distanziamento sociale e di divieto di assembramento e il rigoroso utilizzo della mascherina nei locali al chiuso o sui mezzi del trasporto pubblico

ORDINA

fatte salve indicazioni diverse provenienti da norme emanate durante il periodo di efficacia di questo provvedimento, che a partire dal 26 giugno 2020 e sino al 13 luglio 2020 (compreso):

1. Le strutture di proprietà dell'Ente in cui sono collocati il Centro Socio Culturale di Via Gramsci, l'ex scuola di Torrazza, il Palazzetto dello Sport di Via Levi resteranno chiuse al pubblico, fatti salvo l'accesso ai responsabili ed agli addetti autorizzati per effettuare lavori di manutenzione o di movimentazione materiali e/o attrezzature; all'interno di dette strutture potranno comunque svolgersi eventi istituzionali senza presenza di pubblico (es. Consiglio Comunale) nel rigido rispetto della normativa vigente;
2. I campi sportivi di calcio di Torrazza, Vicomorasso, Manesseno e Sant'Olcese potranno riaprire a condizione che vengano rispettati i dettami di cui all'Ordinanza Regionale n. 40 del 25.06.2020;
3. La società rugbistica "Amatori Genova" potrà utilizzare il campo di Sant'Olcese per il completamento dell'attività didattica della Scuola Rugby, secondo le modalità prescritte dalla federazione sportiva di appartenenza;
4. Per quanto non espressamente stabilito nella presente Ordinanza, si rimanda interamente ai sopra richiamati provvedimenti di cui al Rep. 1817 (protocollo n. 5734 del 02 giugno 2020) ed al Rep. 1818 (protocollo 6180 del 15.06.2020);
5. Resta inteso che, a prescindere dal luogo e dal contesto in cui possono maturare, restano vietate tutte le circostanze che non consentono un adeguato distanziamento sociale e che creano situazioni di assembramento

DEMANDA

Alla Polizia Locale del Comune di Sant'Olcese nonché agli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze dell'Ordine di far rispettare il presente provvedimento.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale, Dott. Gianluca Mastropasqua.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si informa che - in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n. 1034 - avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla notifica e/o pubblicazione all'albo pretorio, ovvero, in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica e/o pubblicazione all'albo pretorio.

Copia della presente viene inviata:

- Per la pubblicazione all'albo Pretorio on line;
- Alla Prefettura di Genova;
- Al Comando Polizia Locale;
- Alla Stazione Carabinieri di Serra Riccò;
- Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Busalla.

Il Sindaco
Armando Sanna